Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1365.
Modificazioni dell'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, recante norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prevedere pene speciali per determinati delitti, se commessi in circostanze dipendenti dallo stato di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582, è sostituito dal seguente:
« Quando la circostanza aggravante preveduta dall'art. 61, n. 5, del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:
a) per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419), di violenza carnale (art. 519), di omicidio (art. 575), di rapina (art. 628), di estorsione (art. 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte.
La stessa pena si applica per il delitto di furto se commesso su cose rimaste incustodite in dipendenza di incursioni nemiche o comunque di allarme per cause di guerra;
b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata ».

Art. 2.

I delitti preveduti dal precedente articolo lett. *a*) si considerano a tutti gli effetti quali reati contro la personalità dello Stato. Ai delitti stessi è applicabile la disposizione dell'art. 2 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2136.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi i Ministri proponenti a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1366.
Erezione in ente morale dell'Ente autonomo del Teatro « Massimo Vittorio Emanuele » di Palermo e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570;
Veduta la domanda in data 12 aprile 1942-XX con la quale il presidente dell'Ente autonomo del Teatro « Massimo Vittorio Emanuele » di Palermo ha chiesto che la predetta istituzione venga eretta in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ente autonomo del Teatro « Massimo Vittorio Emanuele » di Palermo è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto, composto di 14 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XXI.
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 62 — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo per il Teatro « Massimo Vittorio Emanuele » di Palermo

Art. 1.

E' costituito in Palermo l'Ente per il Teatro Massimo Vittorio Emanuele ai sensi del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438. Esso è denominato Ente autonomo del Teatro Massimo Vittorio Emanuele, ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello di allestire al Teatro Massimo Vittorio Emanuele e al Politeama Garibaldi spettacoli e concerti con carattere di alta manifestazione d'arte e degni della tradizione dei teatri.
L'Ente potrà eventualmente organizzare spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede, avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni.
Potrà altresì essere svolto — a cura dell'Ente — al Teatro Massimo Vittorio Emanuele un programma di rappresentazioni drammatiche; in tal caso dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Ministero della cultura popolare.

Al Politeama Garibaldi, oltre agli spettacoli lirici ed ai concerti e agli spettacoli di prosa, potranno aver luogo anche altre manifestazioni secondo le tradizioni del Teatro, mantenendo sempre però a queste manifestazioni un carattere di vera dignità artistica.

L'attività dell'Ente è diretta non a fini di lucro ma sopratutto all'educazione musicale e teatrale del popolo.

L'Ente dovrà provvedere direttamente alla gestione dei teatri.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

a) fondi di riserva accantonati negli esercizi 1938-39 e seguenti;

b) materiali di palcoscenico; materiale elettrico; strumenti musicali;

c) macchine ed attrezzi, laboratorio di falegnameria;

d) arredamento degli uffici e mobili vari compresi quelli in uso al Museo d'arte teatrale ed al Dopolavoro;

e) palcoscenico smontabile e materiale vario per il teatro all'aperto.

Tutte le attività e tutti gli avanzi di gestione liquidi destinati ad incremento del patrimonio dell'Ente debbono essere investiti in titoli di Stato intestati all'Ente.

L'Ente dovrà inoltre provvedere a costituire un fondo di riserva che dovrà raggiungere una cifra pari al 10 % delle spese complessive di ogni esercizio, consolidando tale cifra delle spese sulla media risultante dalle uscite degli ultimi tre esercizi.

Al fondo di riserva non dovrà attingersi se non con l'approvazione del Ministero della cultura popolare su proposta del sovrintendente, approvata dal Comitato dell'Ente, negli eventi veramente straordinari riguardanti le gestioni teatrali.

Art. 4.

Le entrate ordinarie con le quali l'Ente provvede al suo funzionamento ed al raggiungimento dei suoi fini sono costituite dai seguenti contributi annui:

1) Comune . . . . L. 300.000
2) Provincia . . . . » 25.000

nonchè:

a) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni da esso organizzati, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi e da ogni altro ricavo derivante dalla sua attività artistica;

b) dai contributi e dalle sovvenzioni che vengano eventualmente in seguito deliberati dagli Enti suindicati o da qualsiasi altro Ente di carattere pubblico o privato;

c) da ogni provento o contributo che ad esso pervenga in relazione alla sua attività per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni o legati.

Art. 5.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono il Comune, la Provincia e gli altri Enti sopraindicati fuori delle somme che abbiano regolarmente erogate a termini del precedente articolo.

Art. 6.

L'Ente è retto dal podestà di Palermo, presidente, che, però, in tale qualità, non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Comune, assistito da un Comitato composto:

1) dal sovrintendente del Teatro Massimo Vittorio Emanuele nominato dal Ministero della cultura popolare;

2) da tre rappresentanti del comune di Palermo;

3) da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse, oltre quelle indicate nell'art. 4, le Amministrazioni sovventrici potranno avere un proprio rappresentante nel Comitato predetto.

Le nomine dei membri del Comitato fatte dal Comune e dagli altri Enti su accennati devono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Ove l'Ente riceva private sovvenzioni il presidente di esso ha facoltà di proporre al Ministero della cultura popolare che siano nominati membri del Comitato per la durata della sovvenzione ed in aggiunta a quelli sopra previsti anche tali sovventori. Il Ministero della cultura popolare ha facoltà di non dare corso alla proposta suddetta, sopratutto se l'entità della somma elargita non sia di una certa importanza.

Il sovrintendente ed i membri del Comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del biennio si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

La carica di sovritendente è retribuita e l'ammontare della retribuzione è stabilita dal presidente in misura non eccedente quella indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, e deve essere approvata dal Ministero della cultura popolare.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il sovrintendente propone al presidente per la sua approvazione tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro e dei teatri gestiti dall'Ente.

Egli formula le proposte per l'assunzione del personale tecnico, artistico ed amministrativo, indicandone i relativi compensi. Ove il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori ed in genere di tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del sovrintendente, la questione viene devoluta al Ministero della cultura popolare che decide in via definitiva.

Art. 8.

Il sovrintendente deve compilare entro il mese di maggio di ogni anno il progetto di cartellone programma della stagione lirica che ha inizio al Teatro Massimo nell'inverno successivo. Esso deve essere sottoposto

all'approvazione del Comitato e trasmesso, unitamente al progetto di elenco artistico, entro il 30 maggio al Ministero della cultura popolare - Direzione generale per il teatro e per la musica - per la dovuta approvazione ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Parimenti dovrà essere trasmesso alla Direzione generale per il teatro e per la musica il programma di qualsiasi altra manifestazione, che l'Ente intendesse eventualmente di organizzare, tre mesi prima dell'esecuzione.

Art. 9.

Il Comitato previsto dall'art. 6 è convocato dal presidente due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per l'approvazione del programma artistico della futura stagione.

Il Comitato può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengono oltre al presidente ed al sovrintendente, almeno quattro membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre il presidente ed il sovrintendente, e sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati debbono essere inviati al Ministero della cultura popolare.

Delle adunanze del Comitato viene redatto verbale, a cura del segretario, nominato dal Comitato fuori del proprio seno o di un membro del Comitato a cui il presidente affidi le funzioni del segretario.

I verbali delle adunanze del Comitato vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia di essi dovrà essere trasmessa al Ministero della cultura popolare.

Art. 10.

I revisori dei conti sono in numero di tre; due vengono designati dal prefetto di Palermo ed uno dal podestà della stessa città. Essi sono nominati dal Ministero delle cultura popolare.

L'opera dei revisori è retribuita.

La misura del compenso sarà fissata dal prefetto.

Le conclusioni dei revisori nell'esercizio della vigilanza annuale dovranno essere comunicate al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.

Art. 11.

Uno speciale regolamento, da approvarsi dal Comitato dell'Ente, disciplinerà tutto quanto attiene all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè la nomina, il licenziamento ed il trattamento economico del personale stabile addetto all'Ente.

Art. 12.

In caso di scioglimento dell'Ente autonomo, il residuo netto del patrimonio verrà devoluto a scopi che saranno stabiliti di accordo tra il comune di Palermo ed il Ministero della cultura popolare.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14.

Per quanto non è contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1367.

Norme integrative e modificative al trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, sugli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sull'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2625, nonchè il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul trattamento di quiescenza del predetto personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, indicato nell'art. 10 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, qualora cessi dall'impiego prima di aver raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per la liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta, ha diritto, per il servizio statale prestato, ad una indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio.

Art. 2.

Il personale delle Cattedre, inquadrato nei ruoli statali e per il quale esistevano speciali fondi accantonati presso le Cattedre stesse è riammesso al diritto di opzione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2625. Tale diritto potrà essere esercitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

E' riaperto, fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 336, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, a favore dei funzionari, provenienti dalle Cattedre, che non abbiano esercitato il diritto di opzione per il trattamento assicurativo o di previdenza e che, alla data del 1° aprile 1937, avevano raggiunto il 45° anno di età.

Art. 4.

L'opzione indicata nei precedenti articoli 2 e 3 sarà esercitata mediante dichiarazione scritta, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine prestabilito.

Art. 5.

Le modifiche, avvenute nello stato dei trattamenti assicurativi o di previdenza prima della pubblicazione del presente decreto per effetto della mancata opzione per tali trattamenti, non sono di ostacolo all'esercizio dell'opzione stessa, restando demandato, ove occorra, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di stabilire le modalità per il versamento e l'impiego dei contributi a carico dello Stato e degli interessati.

Art. 6.

L'opzione esercitata per la conservazione del trattamento assicurativo o di previdenza esclude l'applicazione ai funzionari provenienti dalle Cattedre ambulanti di agricoltura e alle loro famiglie del trattamento di quiescenza, anche privilegiato, previsto dalle disposizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.

La disposizione del precedente comma si applica a tutti coloro che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano optato od optino per il trattamento assicurativo o di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 67 — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1368.

Autorizzazione al comune di Trecate ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di Trecate (Novara), appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Trecate è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Ivagete I » e del motoveliero « Paris Merica ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA.

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Ivagete I*: dalle ore 18 del 3 settembre 1942;

Motoveliero *Paris Merica*: dalle ore 24 del 28 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 311.
(4364)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.
Norme concernenti gli archivi giudiziari e la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini nel comune di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità;

Decreta:

Art. 1.

È ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Torino distrutti a seguito di incursioni aeree nemiche.

Alla ricostituzione degli archivi si procede di ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Le copie degli atti e dei documenti necessarie per la ricostituzione degli archivi sono rilasciate o formate in carta libera e con esenzione da ogni tassa.

Art. 3.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Torino si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del succitato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 4.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 18 novembre 1942-XXI al 18 febbraio 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Torino sino a tutto il giorno 18 febbraio predetto.

Per le cambiali pagabili da debitori residenti nel Comune anzidetto è sospeso, fino a tutto il giorno 18 febbraio 1943-XXI il termine di scadenza che siasi compiuto dopo il 17 novembre 1942-XXI, o che si compia prima del 19 febbraio 1943-XXI.

Art. 5.

Per la durata di tre mesi dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, le cause da trattarsi davanti le autorità giudiziarie di Torino sono soltanto quelle indicate negli articoli 91 e 92 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il Ministro: GRANDI

(4483)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 546 del 16 novembre 1942 relativo al prezzo del filato di fiocco tipo cotoniero

Con provvedimento P. 546 del 16 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha determinato quanto segue:

1. — Il prezzo massimo di vendita del *Filato di fiocco tipo cotoniero* prodotto con impiego di fiocco lucido, opaco o ad alta resistenza, viene fissato in L. 22 al chilo, base titolo 20, su spolette di filatura (cops).

2. — Per titoli diversi da quello base e sino al 40, si applicano le regressioni e le progressioni del *Listino azzurro cotoni americani* dell'Istituto Cotoniero Italiano del dicembre 1938, mentre per i titoli oltre il 40, si applicano le regressioni e progressioni del *Listino azzurro cotoni egiziani* dello stesso Istituto, aumentate del 50 %.

3. — Per le confezioni diverse da quella base di cui al punto 1 si applicano le maggiorazioni previste nei listini suddetti.

4. — Se, su esplicita richiesta dell'acquirente, il filato di fiocco oltre il titolo 50 viene pettinato, è ammessa, per la pettinatura, una maggiorazione non superiore a L. 1,50 al kg.

5. — I prezzi previsti dal presente provvedimento si riferiscono a merce resa su autocarro franco filatura o franco stazione partenza, imballaggio esterno al costo o a rendere, pagamento contanti entro 10 giorni data fattura con sconto 3,3/4 per cento.

Per le altre condizioni di vendita e per le variazioni a quelle suddette, sarà applicato il regolamento dell'Istituto Cotoniero Italiano dell'agosto 1935-XIII.

6. — I prezzi dei manufatti per usi civili (prodotti tipo e articoli tecnici) ottenuti con impiego di filati di fiocco tipo cotoniero, restano immutati.

7. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

(4477)

Riassunto del provvedimento P. 547 del 17 novembre 1942 relativo ai prezzi del nailon

Con provvedimento P. 547 del 17 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto segue:

1. — I prezzi massimi di vendita del nailon, dal produttore all'utilizzatore, vengono fissati, in via provvisoria, nella seguente misura:

A) *Filato «Multibave Nailon»* in matasse da 70 a 200 giri:

Titolo	Prezzo massimo di vendita a kg.
12 denari	594 —
15 »	586 —
20 »	579 —
30 »	565 —
45 »	557 —
base 60 »	550 —
90 »	543 —
120 »	537 —
180 »	530 —
240 »	524 —
300 »	517 —

Per torsioni maggiori, L. 0,75 al kg. in più per ogni 100 giri o frazione in più dei 200 giri.

Aspatura speciale (matasse «V»)	L. 1 —	al kg.	in più
Roccatura (con oliaggio)	» 3 —	»	»
Falsa tinta	» 1,50	»	»
Incollaggio	» 4 —	»	»

B) *Setola «Nailon» in mazzetti.*

Diametro in m/m	Prezzo massimo di vendita per kg.
0,15	595 —
0,20	585 —
0,25	575 —
0,30	565 —
base 0,35	555 —
0,40	545
0,45	540 —
0,50	535 —
0,55	530 —
0,60	525 —
0,75	520 —

Maggiorazione per spese di confezionamento, collaudo e scarto per ogni mazzetto da:

gr. 100	L. 5,50 al kg.
gr. 200	» 5,25 »
gr. 300	» 5 — »
gr. 400	» 4,75 »
gr. 500 ed oltre	» 4,50 »

C) *Monofilo «Nailon» per pesca.*

Diametro in m/m	Prezzo massimo di vendita per kg.
0,15	756 —
0,20	748 —
0,25	740 —
0,30	732 —
base 0,35	726 —
0,40	710 —
0,45	702 —
0,50	697 —
0,55	691 —
0,60	687 —
0,75	680 —

Maggiorazione per spese di confezionamento, collaudo e scarto:

per ogni rocchetto da 100 metri, L. 2,50 per rocchetto;
per ogni bustina da 33 metri, L. 0,75 per bustina;
per ogni bustina da 5 metri. L. 0,25 per bustina.

Condizioni di vendita.

Imballo - a rendere entro 60 giorni, franco stabilimento produttore, salvo addebito.

Condizioni di resa franco stazione partenza.

Condizioni di pagamento - contrassegno o 30 giorni netto data fattura.

2. — I prezzi massimi di vendita del monofilo nailon per pesca, dal commerciante al consumatore, vengono stabiliti nella seguente misura:

Diametro in m/m	In rocchetti da 100 metri Lire cadauno	In bustine da 33 metri Lire cadauno	In bustine da 5 metri Lire cadauno
0,15	6,05	1,90	0,50
0,20	7,80	2,45	0,53
0,25	9,95	3,20	0,65
0,30	12,50	4,05	0,80
base 0,35	15,50	5 —	0,95
0,40	18,65	6,10	1,10
0,45	20,95	7,20	1,30
0,50	26,35	8,50	1,50
0,55	30,75	10,05	1,70
0,60	35,60	11,55	1,95
0,75	52,55	17,20	2,80

E' fatto obbligo ai produttori di stampigliare su ogni rocchetto o bustina contenente monofilo nailon per pesca, l'indicazione della ditta produttrice e sede, del diametro in millimetri del nailon contenuto e del prezzo massimo di vendita al consumatore.

3. — Il nailon fabbricato dai produttori dovrà essere messo a disposizione della Confederazione fascista degli industriali la quale provvederà ad assegnarlo per i vari impieghi secondo le direttive che riceverà da questo Ministero.

4. — Il controllo sulle disposizioni impartite con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

5. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(4478)

Riassunto del provvedimento P. 551 del 17 novembre 1942 relativo alla disciplina della produzione e vendita dei ricami e merletti (o pizzi) di particolare pregio artistico fabbricati esclusivamente a mano.

Con provvedimento P. 551 del 17 novembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che la produzione e la vendita di ricami e merletti e pizzi, fabbricati esclusivamente a mano ed aventi particolare pregio artistico, potranno essere consentite (in deroga alle norme dei decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942) soltanto nei limiti e alle condizioni qui appresso indicati:

1. — La Confederazione fascista degli industriali a mezzo delle competenti Federazioni nazionali di categoria, individuerà le aziende che producono esclusivamente ricami e merletti e pizzi a mano comunicando al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio) i nominativi delle ditte medesime, e per ciascuna di esse, le seguenti notizie:

caratteristiche dei prodotti finora fabbricati;

quantità, suddivise per qualità, delle materie prime tessili che ad avviso della Confederazione l'azienda può essere autorizzata a lavorare durante un anno

In nessun caso l'azienda potrà essere autorizzata a lavorare materie prime tessili in quantità superiore alla metà della media consumata negli ultimi cinque anni (1936 - 1941).

2. — Il Ministero delle corporazioni, sulla base delle proposte della Confederazione fascista degli industriali, formerà un elenco delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione dei ricami e merletti o pizzi a mano, indicando, per ciascuna di esse, le quantità delle materie prime tessili che potrà lavorare in un anno

3. — La Confederazione fascista degli industriali assegnerà — compatibilmente con le esigenze degli altri consumi — alle aziende comprese nell'elenco di cui sopra, i quantitativi delle materie prime tessili (tessuti e filati) ad esse occorrenti senza superare in alcun caso i limiti massimi necessari per raggiungere la produzione autorizzata

Per i tessuti ed i filati da negozio, la Confederazione si varrà del rilascio della «lettera di autorizzazione all'acquisto» di cui alle circolari n 57-C e 70-C diramate dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, in data 20 dicembre 1941-XX e 6 marzo 1942-XX e per i «filati cucirini» si varrà dei buoni di acquisto rilasciati dalle Unioni fasciste degli industriali, a fronte delle assegnazioni fatte dalla Federazione di categoria che inquadra le aziende di cui si tratta, in base al contingente messo a disposizione della Federazione medesima.

4. — Il produttore di ricami merletti o pizzi a mano non potrà praticare nella vendita dei suoi prodotti prezzi superiori a quelli risultanti dalla somma del costo franco laboratorio delle materie prime e degli accessori impiegati nella confezione degli stessi e dell'aliquota che al 30 luglio 1940 riservava a suo favore a copertura delle spese di mano d'opera. spese generali, spese distribuzione, utile, ecc..

5. — Le aziende produttrici di ricami e merletti o pizzi a mano autorizzate, dovranno apporre, in modo inamovibile su ogni capo o su ogni servizio completo, un cartellino di garanzia fornito dall'Ente del Tessile Nazionale. Su detto cartellino il produttore dovrà apporre in modo indelebile la dicitura «ricamo o merletto (o pizzo) a mano» nonchè l'indicazione del nome e della sede della propria ditta e del relativo numero di iscrizione nell'elenco ministeriale

6. — Il produttore è tenuto ad apporre sul cartellino di cui al punto 5 il prezzo massimo di vendita al consumatore, calcolato aggiungendo al suo prezzo di vendita, determinato come al punto 4, la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

7. — Il produttore di ricami, merletti o pizzi a mano di cui sopra ha l'obbligo di specificare sulle fatture che l'articolo venduto è munito del prescritto cartellino, indicando che trattasi di ricamo o merletto (o pizzo) a mano.

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti di cui trattasi muniti del cartellino di cui al precedente punto 5.

9. — Il controllo sulle disposizioni contenute in tale provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Ai contravventori alle disposizioni contenute in tale provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

(4479)

Riassunto del provvedimento P. 552 del 18 novembre 1942 relativo alla disciplina dell'esportazione dei tappeti

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 552 del 18 novembre c. a., a deroga di quanto disposto con il provvedimento P. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 3 luglio 1942-XX, ha consentito, esclusivamente ai produttori di tappeti, di apporre su tali manufatti, destinati all'estero e coperti da regolare autorizzazione di esportazione, la sigla «EX» in luogo della dicitura «esportazione».

Tale sigla dovrà essere apposta con le stesse modalità prescritte per gli analoghi prodotti tipo.

(4480)

Riassunto del provvedimento P. 557 del 21 novembre 1942 relativo al prezzo dello stagno in barrette

A completamento del listino dell'Ufficio Monopolio Metalli, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 557 del 21 novembre c. a., ha comunicato che il prezzo dello stagno in barrette di 200 grammi è di L. 40 (quaranta) al chilogrammo alle stesse condizioni di consegna stabilite per lo stagno in pani.

(4481)

Prezzi del legno compensato (avviso di rettifica)

A rettifica del provvedimento P. 514 del 9 ottobre u. s., apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 21 ottobre 1942, a pagina 4369, per il prezzo del compensato di faggio spessore mm. 6, 3 strati di 2ª qualità, invece di L. 5500 leggasi L. 5550 per metro cubo.

(4476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1

Con decreto Ministeriale 24 novembre n. 4049 sono state approvate modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1, proposte dal commissario straordinario con delibera del 5 novembre 1942.

(4423)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2

Con decreto Ministeriale 24 novembre n. 4049 sono state approvate modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 2, proposte dal commissario straordinario con delibera del 5 novembre 1942.

(4424)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5

Con decreto Ministeriale 24 novembre n. 4049 sono state approvate modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 5, proposte dal commissario straordinario con delibera del 5 novembre 1942.

(4425)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° dicembre 1942-XXI - N. 217

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3.6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,20
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	72,375
Id. 5 % (1935)	93,925
Redimib. 3,50 % (1934)	84,075
Id. 5 % (1936)	96,95
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	98,025
Id. 5 % (1949)	96,90
Id. 5 % (15-2-50)	96,80
Id. 5 % (15-9-50)	96,925
Id. 5 % (15-4-51)	96,90

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, in liquidazione, con sede in Rizziconi (Reggio Calabria).

Nella seduta tenuta il 3 novembre 1942-XXI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, in liquidazione, con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), il signor Giuseppe Ascioti fu Michele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4428)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.